



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| PROCURA REPUBBLICA PAVIA |         |
| M - DS                   |         |
| 0182 002108              |         |
| N. 1882                  | 24.2.20 |

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****PROCURA DI PAVIA****E****ORDINE AVVOCATI DI PAVIA**

\*\*\*\*\*

**CONVENZIONE****PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ****MESSA ALLA PROVA****Premesso che**

- a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato";
- l'art. 2 della Legge n° 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. n. 274 del 2000;
- l'art.73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all'art.73 comma 5 DPR n. 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assunto di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.Lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste;
- l'art.224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.d.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art.186 comma 9 bis e l'art.187 comma 8 bis C.d.S., così come modificati dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e 2 purché non ricorra l'aggravante dell'incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via

prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze”;

- ai fini dell'istituto della “Messa alla Prova” dell'imputato ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che “la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”;

- l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Procuratore Capo del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- Il Ministro della Giustizia ha delegato espressamente l'Autorità Giudiziaria alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

#### **considerato che**

**l'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità e messa alla prova, può ritenersi ricompreso tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo attesa la funzione sociale a servizio del cittadino,

#### **si stipula**

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Procuratore capo del Tribunale di Pavia, dott. Giorgio Reposo, (di seguito Procura della Repubblica), giusta la delega di cui in premessa e l'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, avv. Massimo Bernuzzi, autorizzato alla firma della presente convenzione.

#### **Art. 1**

#### **Attività da svolgere**

**l'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA** consente che un numero massimo di 5 soggetti possano svolgere lavoro di pubblica utilità o di messa alla prova ai sensi delle norme citate in premessa ed in conformità del decreto ministeriale citato.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

prestazioni di lavoro per la manutenzione ed decoro dei locali assegnati all'Ente sia all'interno che all'esterno del Tribunale di Pavia, sistemazione dell'archivio dell'Ente stesso ed altre prestazioni di lavoro contingenti in relazione a specifiche necessità organizzative dell'Ente medesimo.

## **Art. 2**

### **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività verrà svolta dai soggetti individuati conformemente alle modalità indicate dall'autorità giudiziaria e dall'UEPE nei propri provvedimenti.

Dalla sottoscrizione del verbale dinanzi all'UEPE per il caso di ammissione alla messa alla prova o, per il lavoro di pubblica utilità, di sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 c.p.p., su richiesta dell'imputato, il Giudice può disporre che il richiedente cominci immediatamente, previo accordo con il Uepe, secondo le modalità che verranno previste, la propria prestazione di opera.

## **Art. 3**

### **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni fornite dal Presidente pro tempore dell'Ordine degli Avvocati.

## **Art. 4**

### **Modalità del trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti individuati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso, l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna, altresì, a che detti soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

## **Art. 5**

### **Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all' Ente di corrispondere una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente la stipula di idonea polizza di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

## **Art. 6**

### **Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

**L'Ente** ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'UEPE e/o al Giudice, quale incaricato al controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, le eventuali violazioni degli obblighi imposti con i provvedimenti emessi.

Al termine del periodo di esecuzione del lavoro l'Ente, in persona del suo rappresentante legale, dovrà redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da inoltrare al giudice del provvedimento.

#### **Art. 7**

##### **Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione od inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o della Procura della Repubblica delegata, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

#### **Art. 8**

##### **Durata della Convenzione**

La Convenzione avrà la durata di anni 4 a decorrere dalla data della sottoscrizione di entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Pavia per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per gli affari penali.

Pavia, li 27.02.2020

Per la Procura della Repubblica di Pavia

Il Procuratore Capo  
dott. Giorgio Reposo



Per l'Ordine degli avvocati di Pavia

Il Presidente  
avv. Massimo Bernuzzi